

**SCHEMA
DI MODIFICA *ADDENDUM* CONTRATTUALE**

tra

Comune di Reggio Emilia - in persona del dr.ssa Lorenza Benedetti, nella qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Welfare e Intercultura, domiciliata presso la sede in Piazza Prampolini 1 Reggio Emilia

e

ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE MAMIMO' in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

* * *

Premesso che

- ✓ il Comune di Reggio Emilia, in quanto sede di Istituti Penitenziari, nell'ambito della LR 2/2003 è beneficiario di finanziamenti annuali da parte della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei programmi attuativi del piano di zona sul "Programma per l'esecuzione penale" che prevede due macroaree di intervento:

Interventi da realizzarsi all'interno degli istituti penali sviluppo e consolidamento delle attività degli Sportelli Informativi per detenuti, miglioramento delle condizioni di vita in carcere

Attività da realizzarsi in area penale esterna: misure alternative alla detenzione e di comunità;

- ✓ con determinazione n. 165 del 22/02/2020 veniva approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, con l'impiego del mercato elettronico, avente ad oggetto il servizio di "GESTIONE DI ATTIVITÀ IN AREA PENALE INTERNA (SPORTELLI INFORMATIVI DETENUTI E ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA CARCERARIA) RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DETENUTA C/O GLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE/PROGRAMMI ATTUATIVI ANNUALI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO" della durata di due anni, indicativamente da marzo 2019 a febbraio 2021, articolata in 3 lotti, tra cui il LOTTO 2 ATTIVITÀ FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO QUALITÀ DI VITA IN CARCERE (LABORATORIO TEATRALE, MUSICALE, ECC) CPV 92300000-4
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 07/05/2019 veniva aggiudicato, in via definitiva, il servizio in argomento per il periodo di due anni, in particolare LOTTO 2 "Attività finalizzata al miglioramento qualità di vita in carcere (laboratorio teatrale, musicale, ecc)" alla ditta ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE

MAMIMO', regolarmente abilitata sul portale MERER di SATER al CPV 92300000-4, avente sede legale in Via Corti, 8 – 420194 Scandiano (RE) - C.F. 91118850352 - P.IVA: 02163070358, per la cifra di € 17.550,00, IVA ESENTE ART. 10, 27 TER del DPR 633/1972 (di cui € 14.400,00 per costi della manodopera), risultata miglior offerente;

- ✓ con verbale di consegna anticipata in data 8/05/2019 trasmesso tramite la piattaforma informatica del Mercato Elettronico della centrale di Committenza Regionale MERER di SATER veniva consegnato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs 50/2016, il suddetto Lotto 2;
- ✓ tramite la piattaforma informatica del Mercato Elettronico della centrale di Committenza Regionale, secondo le modalità previste sul MERER di SATER, in data 17/12/2019 si provvedeva alla stipula dei contratti relativi all'RDO "PI055315-19" lotto 2 aggiudicatario CENTRO TEATRALE MAMIMO' APS protocollo registro di sistema _PI382674-19;

Considerato che

- ✓ con il Provvedimento Dirigenziale n. 505 del 29/03/2021, a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, si è provveduto a sospendere integralmente e temporaneamente, ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2, 3, 7, del D.Lgs. 50/2016 Codice Appalti, con effetto retroattivo a partire dal 15 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni, l'esecuzione dei contratti in essere, tra i quali:
 - LOTTO 2 Laboratorio teatrale e musicale
- ✓ gli II.PP. Hanno comunicato che non sarà possibile riprendere le attività all'interno dell'istituto a causa del focolaio epidemiologico verificatosi all'interno degli Istituti Penitenziari almeno fino al 07/05/2021 (data di conclusione del contratto di cui sopra).
- ✓ la realizzazione dello spettacolo annuale a cura del laboratorio teatrale, a cui si faceva riferimento all'articolo 6 del capitolato di gara in merito alla descrizione dei servizi riguardanti il LOTTO 2, a causa dell'emergenza sanitaria non è stata realizzata per l'anno 2020 e non sarà attivabile neanche entro la fine del contratto in essere (7 maggio 2021)
- ✓ in accordo con l'area educativa e la Direzione degli II.PP. è stata elaborata tra le parti un'ulteriore rimodulazione delle attività fino alla scadenza del contratto, ritenendo di dare continuità alla sperimentazione dell'attività con i tre reparti di cui sopra, come previsto dall'allegato al Provvedimento Dirigenziale n. 899 del 13/07/2020;

Richiamati

- la delibera della Giunta comunale Giunta Comunale n. 68 del 23/04/2020 con la quale sono stati formulati gli indirizzi per la rimodulazione, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., dei servizi.

Rilevato che

- il RUP, nominato dall'ente, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiamata rimodulazione del servizio;
- conseguentemente, è stata verificata l'attualità del possesso dei requisiti dichiarati dall'ente gestore in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica;
- la garanzia prestata dall'ente gestore è tuttora in essere;
- non sussistono ragioni ostative alla sottoscrizione dell'*addendum* al contratto richiamato in premessa.

Richiamato

- l'art. 91 (*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*) del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., il cui primo comma prevede che "All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Rilevato, ancora, che

- la rimodulazione del servizio, previa co-progettazione, è avvenuta a seguito di confronto leale e collaborativo, finalizzato ad addivenire non solo alla richiamata rimodulazione del servizio, per le ragioni in precedenza indicate, ma anche al fine di bilanciare gli interessi di ciascuna delle Parti, nonché ad assicurare la sicurezza dell'attività del personale impiegato nell'erogazione del servizio e degli utenti finali del servizio medesimo.

Considerato, pertanto, che

- il presente accordo, per comune ed espressa volontà delle Parti, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., ha contenuto novativo dell'originario negozio giuridico, per quanto riguarda gli aspetti funzionali ed economici dell'erogazione del servizio, specificatamente richiamati nel presente accordo;
- il presente accordo, inoltre, per comune ed espressa volontà delle Parti, avrà natura ed efficacia c.d. "cedevole", nel senso che cesseranno di produrre effetti le clausole ivi contenute, che dovessero risultare non più conformi o, comunque, che siano in contrasto con eventuali provvedimenti, normativi e amministrativi, successivamente emanati dalle competenti Amministrazioni, con conseguente reviviscenza delle clausole previste nel contratto originario e fatta comunque salva la facoltà delle Parti di modifica del presente accordo;
- il presente accordo, infine, per espressa e comune volontà delle Parti, assume anche il contenuto di atto transattivo, ai sensi dell'articolo 208 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e dell'articolo 1965 del codice civile, al fine di prevenire e tacitare qualsiasi controversia fra le Parti.

Richiamati

- l'articolo art. 12 delle preleggi (*interpretazione della legge*);
- l'articolo 1218 (*Responsabilità del debitore*) del codice civile;
- l'articolo 1223 (*Risarcimento del danno*) del codice civile;
- l'articolo 1362 (*Intenzione dei contraenti*) del codice civile;
- l'articolo 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) del codice civile;

- l'articolo 1366 (*Interpretazione di buona fede*) del codice civile;
- l'articolo 1367 (*Conservazione del contratto*) del codice civile;
- l'articolo 1375 (*Esecuzione di buona fede*) del codice civile;
- l'articolo 1467 (*Contratti con prestazioni corrispettive*) del codice civile.

* * *

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Premesse ed allegati)

1.1) Le premesse e gli allegati ivi richiamati, anche se non materialmente incorporati al presente accordo, ne costituiscono motivo e parte integrante

Art. 2 – (Oggetto e finalità)

2.1) Oggetto del presente accordo è l'erogazione del servizio di "*Attività finalizzata al miglioramento della qualità di vita in carcere – laboratorio teatrale, musicale*" Lotto 2 della procedura negoziata "Gestione di attività in area penale interna rivolte alla popolazione detenuta presso gli II.PP di Reggio Emilia nell'ambito del programma per l'esecuzione penale/programmi attuativi annuali del piano socio-sanitario", nei termini e con le modalità stabilite congiuntamente dalle Parti nell'ambito della co-progettazione svolta, come risultante dai relativi verbali e documentazione allegata.

2.2) Il presente accordo ha la finalità di regolamentare i reciproci rapporti, conseguenti alla rimodulazione del servizio per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante integrazione del contratto stipulato tramite il mercato elettronico SATER protocollo registro di sistema PI382674-19;

2.3) Il presente accordo, per espressa e comune volontà delle Parti, ha finalità novativa del contratto stipulato tramite il mercato elettronico SATER protocollo registro di sistema PI382674-19, sottoscritto dalle Parti, per le parti espressamente indicate, nonché ha finalità transattiva, nel senso di prevenire qualsivoglia controversia fra le Parti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile.

2.4) Le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna di esse rinuncia a qualsiasi pretesa, azione o richiesta connessa e riconducibile all'erogazione del servizio, ad eccezione della violazione e/o mancata applicazione, in tutto o in parte, di quanto previsto dall'accordo medesimo.

Art. 3 – (Efficacia)

3.1) Il presente accordo ha validità dall'esecutività dell'atto dirigenziale di modifica al 07/05/2021 (scadenza contrattuale) e, comunque, fino al completo venir meno delle ragioni, fattuali e giuridiche, meglio indicate in Premessa, che hanno portato alla sottoscrizione del presente accordo, regolando, inoltre, *ora per allora*, le attività sin qui svolte dall'ente gestore, anche in modalità non rimodulata, al fine di assicurare la continuità dei servizi, nel periodo compreso fra il 15 marzo 2021 e la data di efficacia dell'atto di modifica sopra richiamato.

3.2) Il presente accordo, per espressa e comune volontà delle Parti, ha efficacia cedevole, intendendosi con tale espressione l'automatico venire meno degli effetti delle clausole in contrasto o non più conformi con la sopravvenuta regolamentazione eventualmente emanata dalle competenti Amministrazioni.

3.3) Fatta salva l'ipotesi della modifica del presente accordo ai sensi del successivo articolo 9, in caso di sopravvenuta inefficacia di clausole del presente accordo, prevista dal precedente punto sub 3.2), rivivono – ove possibile – le corrispondenti clausole del

contratto stipulato tramite il mercato elettronico SATER protocollo registro di sistema PI382674-19.

Art. 4 – (Impegni comuni delle Parti)

4.1) In ragione della genesi del presente accordo, ovverosia dell'attività di co-progettazione della rimodulazione del servizio, le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, assumono i seguenti impegni comuni:

- a) comportarsi per tutta la durata del rapporto secondo buona fede e ispirandosi al principio di leale collaborazione;
- b) collaborare reciprocamente negli interessi pubblici superiori alla continuità e qualità del servizio, nell'interesse primario degli utenti finali dello stesso, alla sicurezza del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, alla semplificazione massima degli adempimenti amministrativi tenuto conto dell'eccezionalità della situazione di emergenza, nonché al buon andamento dell'azione dell'amministrazione;
- c) segnalare immediatamente all'altra parte qualsiasi fatto o circostanza, di cui venga anche a conoscenza, che possa condizionare sfavorevolmente l'esecuzione del presente accordo;
- d), infine, cogliere e condividere le informazioni e le indicazioni ulteriori, originate dalla rimodulazione del servizio, nell'ottica di innovazione, anche sociale, e di implementazione del servizio, anche ai fini della futura programmazione e progettazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Art. 5 – (Impegni del Comune)

5.1) Il Comune, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna – in aggiunta a quanto previsto dal contratto stipulato tramite il mercato elettronico SATER protocollo registro di sistema PI382674-19 – a svolgere le attività previste in sede di co-progettazione, come risultanti dall'allegato.

5.2) Il Comune, in considerazione dell'eccezionale congiuntura socio-economica, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si impegna, ove possibile, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore nel più breve tempo possibile, al fine di sostenerne l'equilibrio economico-finanziario.

Art. 6 – (Impegni dell'ente gestore)

6.1) L'ente gestore, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a svolgere il servizio nei termini e con le modalità previste in sede di rimodulazione, mediante co-progettazione, come risultante dai relativi verbali ed allegati prodotti.

6.2) L'ente gestore si impegna, altresì, a fare quanto necessario ed opportuno per passare, ove possibile e con la gradualità necessaria, all'assetto originario del servizio, previsto dal contratto stipulato tramite il mercato elettronico SATER protocollo registro di sistema PI382674-19, fermo restando quelle rimodulazioni, che – ad avviso delle Parti – aumentino il livello di soddisfazione dell'utente e di efficacia del servizio e siano, pertanto, da confermare.

Art. 7 – (Monitoraggio e vigilanza)

7.1) La rimodulazione del servizio, in ragione della sua temporaneità e innovatività, comporta una più attenta attività di monitoraggio e di vigilanza.

7.2) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività di monitoraggio è finalizzata a verificare che la rimodulazione del servizio avvenga in modo continuo ed efficace, con

la conseguente riattivazione tempestiva di apposita sessione di co-progettazione, finalizzata ad esaminare ed affrontare congiuntamente le criticità che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio rimodulato, nonché per effetto di disposizioni normative e amministrative, successivamente emanate dalle competenti Amministrazioni.

7.3) Il Comune, nel superiore fine di tutelare gli interessi pubblici correlati all'erogazione del servizio, primi fra tutti la qualità del servizio in favore dell'utente finale e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e di controllo, previa attivazione di apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., potrà applicare le penali, già previste nel contratto.

7.4) In ragione di quanto precede, resta fermo quanto previsto dal contratto oggetto di integrazione col presente atto, in tema di recesso dell'amministrazione, risoluzione e risarcimento del danno.

Art. 8 – (Rapporti economici)

8.1) In applicazione del combinato disposto dell'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020, e ss. mm., e degli artt 106 e 107 del D.Lgs 50/2020, il Comune riconoscerà all'ente gestore il corrispettivo pattuito, andando a rimodulare gli importi delle fatture come segue:

per il mese di marzo si prevede emissione di fattura pari a € 325,63

per il mese di aprile a fronte della sospensione del servizio non si prevede emissione di fattura

Art. 9 – (Modifiche)

9.1) Il presente accordo, fatte eccezione delle ipotesi di integrazione normativa, conseguenti a sopravvenute disposizioni, legislative o amministrative, emanate dalle competenti Amministrazioni, ai sensi dell'art. 1339 codice civile, potrà essere modificato solo con il consenso unanime delle Parti e mediante atto redatto in forma scritta.

Art. 10 – (Norme finali e di rinvio)

10.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente accordo si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, nonché al contratto stipulato tramite il mercato elettronico SATER protocollo registro di sistema PI382674-19

Allegati

1) accordo di coprogettazione

FIRME

Per

.....

Per il «.....»

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale ente gestore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 7 e 8)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »
